

COMUNE DI BRENTONICO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE MUSICALE EXTRASCOLASTICA

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 di data 28 giugno 2016

SOMMARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI	3
Art. 1 - Oggetto e finalità	3
Art. 2 - Forme di pubblicità e trasparenza	3
Art. 3 - Principi e definizioni	3
Art. 4 - Natura dei finanziamenti	4
Art. 5 - Settori di intervento	4
Art. 6 - Destinatari dei contributi per la formazione musicale	4
CAPO II - DISCIPLINA GENERALE DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE, QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI	4
Art. 7 - Misura della contribuzione	4
Art. 8 - Condizioni generali di ammissione ai benefici economici	4
Art. 9 - Assegnazione aule in uso gratuito	5
Art. 10 - Norme transitorie ed entrata in vigore	5

CAPO I - PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1

Oggetto e finalità

- 1. Con il presente regolamento il Comune di Brentonico, nell'esercizio dei poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti per la formazione musicale extrascolastica ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 75 del D.P.Reg 1 febbraio 2005 n.3/L recante Testo Unico dell'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige e dagli articoli 19 e 19 bis della L.P. 30.11.1992 n.23 'Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo', assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi rimanendo i principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.
- 2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite con il presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti da parte del Comune.
- 3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 2

Forme di pubblicità e trasparenza

- 1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte di Enti, istituzioni pubbliche e private, delle associazioni e di tutti i singoli cittadini che ne facciano richiesta.
- 2. Gli atti relativi alla concessione di contribuzioni per la formazione musicale extrascolastica sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.
- 3. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione facendo richiesta nella forme previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di accesso agli atti.

Art. 3

Principi e definizioni

- 1. In ossequio al principio di sussidiarietà il Comune favorisce l'iscrizione dei propri cittadini, in ogni fascia d'età, alle diverse realtà musicali operanti sul territorio provinciale per la formazione extrascolastica.
- 2. Nel perseguimento della predetta finalità il Comune favorisce il metodo della programmazione e la realizzazione coordinata delle attività attraverso l'adozione degli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente nonché piani e programmi finalizzati ad un'efficace razionalizzazione delle risorse pubbliche.

Art. 4

Natura dei finanziamenti

1. I finanziamenti erogati dal Comune, quali vantaggi economici destinati ad incentivare e valorizzare la formazione musicale extrascolastica, assumono la forma di contributi a favore di residenti aventi diritto e sono erogati direttamente ai soggetti individuati al successivo articolo 6

Art. 5

Settori di intervento

1. Il settore di intervento per il quale l'Amministrazione comunale può concedere i contributi previsti dal presente Regolamento è quello della formazione musicale.

Art. 6

Destinatari dei contributi per la formazione musicale

- 1. La concessione del contributo per la formazione musicale viene disposta dal Comune a favore di soggetti che esercitano la formazione musicale e precisamente:
 - a) scuole musicali iscritte attualmente al Registro provinciale delle Scuole musicali disciplinato dalla L.P. 3 ottobre 2007 n.15;
 - b) enti associativi e di cooperazione tra i cittadini: quali associazioni, fondazioni, ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, nonché associazioni non riconosciute, cooperative senza scopo di lucro.

CAPO II - DISCIPLINA GENERALE DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE, QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI

Art. 7

Misura della contribuzione

1. La Giunta comunale definisce mediante formale atto di indirizzo da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, e comunque dopo l'approvazione del bilancio di previsione, i criteri per l'assegnazione e la quantificazione del contributo economico, nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili a seguito dell'approvazione del bilancio.

Art. 8

Condizioni generali di ammissione ai benefici economici

1. Le domande di ammissione al contributo comunale devono essere presentate, pena inammissibilità, entro il 30 giugno di ogni anno, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Servizio di merito.

Art. 9

Assegnazione aule in uso gratuito

- 1. Il Comune mette a disposizione, ad uso gratuito, per l'insegnamento musicale da parte dei soggetti di cui all'art. 6, le aule presenti presso la Casa delle Associazioni in Brentonico e le attrezzature di proprietà del Comune presenti presso le stesse. L'utilizzo gratuito è comprensivo dell'uso delle utenze e del servizio di pulizia.
- 2. I soggetti che esercitano la formazione musicale di cui all'articolo 6, se richiedenti le aule di proprietà comunale, dovranno coordinare la loro attività presentando al Servizio comunale di merito il calendario formativo in tempo utile per consentire la programmazione della fruizione degli spazi messi a disposizione.

Art. 10

Norme transitorie ed entrata in vigore

- 1. Con riguardo all'anno scolastico 2016/2017 il termine di cui all'articolo 7 comma 1 è stabilito nel 31 agosto 2016, mentre la scadenza fissata all'articolo 8 comma 1 è differita al 31 agosto dell'anno 2016.
- 2. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.